

Conto corrente bancario – Tenuta conto – mancato disconoscimento delle operazioni - negligenza dell’intermediario - esclusione (art. 1292 cod. civ.).

E’ precluso all’intermediario sindacare nel merito o vigilare il contenuto o l’opportunità di operazioni poste in essere dal titolare/contitolare del rapporto (IMCS).

FATTO

Nel ricorso, il cliente ha affermato quanto segue:

- il “padre degli odierni ricorrenti, è stato vittima all’età di 95 anni di truffa, mediante raggiri, da parte di alcuni soggetti (condannati in via definitiva) che si sono negli anni impossessati di centinaia di migliaia di euro mediante molteplici operazioni bancarie (prelievi, assegni e bonifici su conti del medesimo istituto di credito), senza alcun intervento da parte dell’Istituto di credito che, non solo ha omesso di vigilare e/o di informare la figlia cointestataria [...], ma è addirittura rimasto del tutto inerte davanti alle continue sollecitazioni da parte del figlio”, odierno ricorrente;

- il 30 novembre 2015 si recava presso la filiale per accedere alla cassetta di sicurezza e chiedere copia dell’analisi del patrimonio e relativi estratti conti.

L’8 dicembre 2015, “aveva modo di verificare tutta la documentazione e, con vivo stupore, appurava l’esistenza di ingenti ammanchi sui conti correnti della famiglia”;

- in data 9 dicembre 2015 presentava denuncia e chiedeva di bloccare l’operatività del conto on line; tuttavia, dopo pochi giorni “scopriva che era stata riattivata l’operatività on line e che da subito erano ripresi i sospetti trasferimenti/bonifici di denaro in favore di terzi”;

- in data 11 dicembre 2015, integrava la propria precedente querela e chiedeva alle Autorità di provvedere con solerzia ad un sequestro preventivo dei conti di famiglia, nonché delle carte prepagate; inoltre, chiedeva formalmente alla banca di “evitare di eseguire e dare comunque corso qualunque ulteriore transazione di accredito dai conti della nostra famiglia ai soggetti coinvolti”;

- il 28 dicembre 2015 chiedeva all’intermediario di mettere “in salvo” la rubrica intestata alla cointestataria sul conto di famiglia nonché la relativa quota ereditaria a lei spettante, chiedendo altresì di trasferire gli importi dal conto di famiglia al conto intestato esclusivamente alla cointestataria; - in data 5.01.2016 il padre del cliente “probabilmente su pressione di terzi coinvolti nella truffa gli aveva revocato la delega ad operare sul conto”;

- “venivano aperti dallo stesso istituto di credito ulteriori tre rapporti bancari intestati al solo [padre del ricorrente] ove venivano trasferite ingenti somme di denaro”;

- in data 25.03.2016 veniva emesso un sequestro preventivo con contestuale nomina di un custode;

- “Ciò nonostante, in costanza di procedimento penale in corso, ingenti flussi di denaro continuavano ad uscire in maniera sospetta dal conto corrente, senza che l’Istituto di Credito segnalasse alcunché alla famiglia e/o alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como”;

- “Dopo anni di indagini e l’avvio del processo, il Tribunale di Como, con sentenza del 5 giugno 2018, condannava” due soggetti “in concorso tra loro, per il reato di truffa aggravata ex artt. 110, 640 comma 2 n. 2 bis, 61 nn. 7 e 11 c.p., a seguito degli ingenti ammanchi ed illegittimi trasferimenti di denaro operati dai predetti conti correnti, mediante bonifici ed assegni.

In particolare, il Tribunale ha accertato che tra il 2014 e il 2015 sono stati trasferiti fraudolentemente € 213.520,00”;

- "L'Istituto di Credito...nonostante fosse stato avvisato dell'esistenza di un procedimento penale avente oggetto il prelievo di rilevanti somme di denaro non da parte dal legittimo titolare del rapporto di conto corrente, non interponeva alcun controllo su tutti i rapporti di conto e bancari in essere, di talché, non impediva la prosecuzione degli illeciti prelievi, attivando le dovute contromisure di controllo, e ciò ben oltre la conclusione delle indagini financo durante il corso del dibattimento a tutto il marzo 2018";

- "le operazioni eseguite singolarmente e a distanza di pochi giorni l'una dall'altra, superavano di gran lunga il limite per il quale il d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231...aveva disposto, all'epoca, il divieto di trasferimento in contanti".

Ciò esposto il cliente chiede che l'Arbitro "voglia accertare e dichiarare la responsabilità, anche pro quota, e le gravi negligenze [dell'intermediario] per tutti i fatti di cui al presente ricorso che hanno contribuito all'ingente depauperamento del patrimonio della famiglia...e, per l'effetto, condannare la restituzione alla restituzione degli importi e/o comunque al risarcimento del danno in favore [della parte ricorrente] di € 200.000,00, o della diversa somma ritenuta di giustizia, comunque sempre entro i limiti di competenza dell'ABF.

Con vittoria di spese e compensi della presente procedura".

L'intermediario ha così replicato:

- il padre del ricorrente e della cointestatario del ricorso era titolare del conto corrente n. *5502 cointestato con la cointestatario del ricorso ed acceso in data 26.11.2013 e del deposito titoli *2627 identicamente intestato ed acceso in pari data;

- in data 06.12.2013 veniva conferita la delega ad operare sul conto al figlio, attuale ricorrente. La delega veniva revocata in data 05.01.2016;

- "Sin dal 10.06.2008 il [padre del ricorrente] aveva acceso il contratto di Internet Banking in modalità dispositiva ed ha sempre gestito le proprie disponibilità finanziarie in piena autonomia";

- il 9.02.2016 il padre del ricorrente si recava in filiale e chiedeva l'apertura di un nuovo conto corrente ed un deposito titoli, unicamente intestato al medesimo, contraddistinti dai nn. *7628 e *8957;

- il 29.03.2016 veniva notificato alla Banca "decreto di sequestro preventivo delegato" con il quale si disponeva il sequestro delle disponibilità giacenti sui rapporti nn. *5502 e *2627.

Veniva inoltre comunicata la nomina di un "amministratore giudiziario" "incaricato di vigilare sulla movimentazione dei rapporti di conto corrente e deposito titoli oggetti di sequestro".

La Banca provvedeva ad apporre quindi il blocco sui rapporti;

- in data 07.04.2016 veniva notificato "Decreto di Sequestro Preventivo Delegato" con il quale si disponeva il sequestro anche delle disponibilità giacenti sul c/c *7628 e sul deposito amministrato n. *8957. La Banca provvedeva, anche in questo caso, ad apporre il relativo blocco;

- in data 14.04.2016 il G.I.P autorizzava il padre del ricorrente ad aprire un nuovo rapporto di conto corrente *12061 "sul quale l'amministratore giudiziario avrebbe potuto versare mensilmente dei fondi per le spese personali.

Tale conto sarebbe stato libero da vincoli con unico onere di rendicontare la movimentazione all'amministratore giudiziario...Sullo stesso conto veniva richiesto dall'amministratore giudiziario ed autorizzato dal giudice un giroconto di accredito mensile di 23.000 euro" dal conto *7628 "per le spese necessarie al mantenimento della figlia e degli immobili di proprietà";

- in data 20.03.2018 veniva notificata alla Banca la revoca dei provvedimenti di sequestri ed i relativi rapporti venivano sbloccati;

- in data 21.01.2019 i clienti informavano la banca del procedimento penale per truffa.

Inoltre, dopo la morte del padre, "In data 20.07.2019...i figli in data 04.11.2019 presentavano reclamo alla Banca, chiedendo un risarcimento pari alle somme che i soggetti indagati e poi condannati avrebbero sottratto dai rapporti di conto corrente...quantificato in 493.900,00

euro (€ 523.900,00 nel successivo reclamo), imputando alla Banca un presunto scorretto operato per non aver posto in essere azioni di tutela nei confronti dei propri correntisti”;

- il processo penale si sarebbe concluso con una sentenza di condanna che ha previsto per la parte civile costituita un risarcimento del danno in capo ai soggetti condannati di € 106.760,00; Ciò premesso in fatto, l’intermediario in diritto ha osservato che:

- il ricorso è irricevibile e non può essere sottoposto all’Arbitro Bancario Finanziario per ragioni attinenti al valore della controversia;

- le “operazioni contestate prima del provvedimento di sequestro...sono state disposte dal [padre del ricorrente] in totale autonomia a mezzo del canale internet e/o a mezzo della carta bancomat, i cui codici erano affidati alla sua personale custodia”.

Tale soggetto, che non ha mai disconosciuto alcuna operazione, sarebbe “sempre stato pienamente capace di agire”;

- “il ricorrente rappresenta di essersi reso conto di una ‘particolare’ operatività posta in essere dal proprio padre solo nel novembre del 2015, nonostante lo stesso ben avrebbe potuto consultare la movimentazione del conto corrente sin dal 2013”;

- la Banca “non ha potuto ragionevolmente, in assenza dell’autorizzazione dei titolari dei rapporti” accogliere la domanda di trasferimento di € 1.180.000,00, su mera richiesta del delegato a favore della sorella;

- la Banca non avrebbe avuto alcun titolo per impedire al padre del ricorrente di disporre dei propri fondi.

Inoltre lo stesso “era pienamente legittimato ad operare sulla totalità del saldo custodito sui rapporti ad esso intestati e/o cointestati”;

- “In relazione all’operatività posta in essere dopo la notifica del...sequestro preventivo...da quel momento e sino alla revoca del provvedimento, la Banca si è limitata a dare esecuzione a quanto disposto dall’amministratore giudiziario con autorizzazione del GIP...Il conto corrente 1000/12061... era privo di vincoli”;

- “La genuinità dell’operato della Banca è implicitamente confermata dal fatto che nessuna contestazione in merito è stata sollevata per tutta la durata del procedimento sino alla revoca del sequestro né dal Giudice né dall’amministratore giudiziario che si era assunta, come detto, l’obbligo di monitorare i rapporti oggetto di procedimento e che ne era quindi responsabile”;

- gli odierni ricorrenti, in data 20.03.2020 hanno sottoscritto le ‘disposizioni e quietanza delle attività successive’, laddove dichiarano che “ad avvenuta esecuzione di quanto sopra non avremo altro da pretendere dalla Banca per l’indicato titolo e causale; i sottoscritti dichiarano di esonerare e manlevare la Banca da qualunque contestazione o pretesa, anche da parte di soggetti terzi, possa intervenire in ordine alla liquidazione di quanto sopra”;

- non sussiste alcun obbligo da parte degli intermediari di segnalare ai clienti ex L. 231/2007 potenziali e/o eventuali irregolarità su operazioni dai medesimi poste in essere;

- la testimonianza raccolta dal cliente sarebbe inammissibile davanti all’ABF; L’intermediario con le conclusioni chiede, in via pregiudiziale, che accertato il superamento dei limiti di competenza per valore dell’Arbitro Bancario Finanziario, il ricorso sia dichiarato inammissibile/irricevibile.

Chiede nel merito che accertato il corretto operato della Banca il ricorso sia respinto in quanto infondato in fatto e in diritto.

(...)

DIRITTO

Con il ricorso il cliente ha chiesto di accertare la responsabilità della Banca per “gravi negligenze” con riferimento alla protezione/vigilanza non esercitata da quest’ultima sui rapporti di conto corrente del padre (in alcuni casi co-intestati con la sorella) vittima di una truffa oggetto di sentenza definitiva.

Nello specifico, il padre del ricorrente (deceduto in data 20.07.2019) risulta essere stato vittima all'età di 95 anni di una truffa, mediante raggiri, da parte di alcuni soggetti (condannati in via definitiva) che si sono negli anni impossessati di centinaia di migliaia di euro mediante molteplici operazioni bancarie (prelievi, assegni e bonifici), e il cliente censura la condotta dell'Istituto di credito che, non solo avrebbe omesso di vigilare e/o di informare la figlia cointestataria (affetta da disabilità), ma sarebbe addirittura rimasto inerte davanti alle continue sollecitazioni da parte dello stesso ricorrente.

Per non aver quindi impedito al proprio cliente l'effettuazione di diverse operazioni, il cliente ricorrente chiede all'intermediario un risarcimento del danno di € 200.000,00, "o della diversa somma ritenuta di giustizia, comunque sempre entro i limiti di competenza dell'ABF". L'intermediario replica che le operazioni non sarebbero mai state disconosciute, sarebbero state disposte dal cliente o con gli strumenti affidati alla sua custodia e che i truffatori sarebbero stati condannati anche al risarcimento del danno (v. più ampiamente sopra, la parte in fatto).

(...)

Inoltre l'intermediario afferma, sempre in via preliminare, che i clienti avrebbero sottoscritto in data 24.03.2020 un atto di "disposizioni e quietanza in ordine alle attività successorie" in cui viene dichiarato che "ad avvenuta esecuzione di quanto sopra, non avremo altro a pretendere dalla Banca per l'indicato titolo e causale; i sottoscritti, inoltre, dichiarano di esonerare e manlevare la Banca da qualunque contestazione o pretesa, anche da parte di soggetti terzi, possa intervenire in ordine alla liquidazione di quanto sopra".

Anche questa eccezione preliminare non risulta fondata, posto che il documento "disposizioni e quietanza delle attività successorie", sottoscritto dai ricorrenti in data 24.03.2020, riguarda esclusivamente la liquidazione delle somme, titoli e azioni cadute in successione e presenti all'epoca sui conti intestati al de cuius, ma non importa una rinuncia alle odierne pretese relative a una presunta negligenza dell'intermediario in ordine agli obblighi di vigilanza sui movimenti pregressi riguardanti i conti intestati al padre dei ricorrenti. Nel merito il cliente sostiene che, nel corso del giudizio penale, è stato accertato che dal 25.03.2014 il padre ha effettuato numerosi bonifici ed emesso diversi assegni in favore di dei truffatori per un importo complessivo di € 213.520,00.

Ulteriori € 30.000,00, sarebbero stati consegnati sempre ai truffatori a mani. Il totale degli ammanchi subiti nel 2014 a causa della truffa e accertati dall'AGO sarebbe pari ad € 243.520,00.

È stata prodotta agli atti copia delle pronunce del Tribunale e della Corte di Appello rese nel procedimento penale, e relative all'accertamento delle somme illecitamente sottratte al padre dei ricorrenti e al risarcimento del danno accertato a favore della costituita parte civile per € 106.760,00, oltre accessori a titolo di danno patrimoniale ed € 20.000,00 a titolo di danno morale, oltre accessori.

Il cliente nelle repliche ha precisato che la somma oggetto di condanna non sarebbe stata recuperata né sarebbe recuperabile poiché i condannati sono nullatenenti.

(...)

In relazione alle operazioni - fra il 2014 e il 2015 - contestate prima della notifica dei provvedimenti di sequestro preventivo (del 25.3.16 e del 5.4.16), il Collegio osserva che tali operazioni risultano essere state disposte dal padre del ricorrente in autonomia a mezzo del canale internet e/o a mezzo della carta bancomat, i cui codici erano affidati alla sua personale custodia.

In tale periodo di gestione dei conti (sino al ricevimento da parte della Banca della comunicazione dei provvedimenti di sequestro), si desume dalla documentazione in atti che il soggetto titolare del conto fosse pienamente capace di agire e potesse quindi disporre liberamente delle somme presenti sui conti e sui depositi allo stesso intestati e/o cointestati

a firme disgiunte, senza alcuna possibilità, per la Banca stessa, di sindacarne l'opportunità o il contenuto.

In altri termini, sino all'emissione dei provvedimenti di sequestro preventivo, non pare che la Banca potesse impedire al ricorrente di utilizzare le somme depositate sui propri conti, in assenza di un provvedimento che sottoponesse il titolare a tutela, situazione non verificatasi né tantomeno provata (cfr., per un caso analogo, Coll. Roma, n. 14233/2018: *“si deve sottolineare come sino alla comunicazione da parte dell'amministratore di sostegno all'istituto di credito della documentazione relativa alla sua nomina e al contenuto del provvedimento nessuna censura può essere mossa alla Banca.*

Per quest'ultima, e sino al ricevimento di detta comunicazione, il soggetto titolare del conto era pienamente capace d'agire e poteva compiere (secondo diritto) sul proprio conto tutte le operazioni senza possibilità, per la Banca stessa, di sindacarne l'opportunità o il contenuto”).

D'altro canto dalla documentazione in atti si desume che non è mai stata disconosciuta alcuna operazione da parte del padre del ricorrente.

Con riferimento alla presunta lesione degli interessi del co-intestataro del conto/ricorso, non risulta che il cointestataro abbia mai presentato alcuna opposizione alla Banca in ordine alle operazioni contestate, prima della proposizione del reclamo.

Per altro verso, come risulta dal contratto di conto corrente (art. 5) con riguardo alle facoltà dei correntisti con firma disgiunta, *“...ciascun cointestataro può disporre separatamente qualsiasi operazione...con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari.*

(...)

Questo Arbitro sul punto ha avuto modo di evidenziare che *“Rispetto, quindi, agli atti di disposizione delle somme presenti sul conto corrente, la posizione dei cointestatari è quella propria dei creditori in solido, con la conseguenza che ciascuno di essi ha diritto di ottenere l'intera prestazione (ossia la banca non può rifiutarsi di eseguire un ordine disposto da uno dei cointestatari con firma disgiunta) e il conseguimento dell'intera prestazione libera il debitore (la banca) verso tutti i creditori, secondo quanto prescritto dal citato art. 1292, ultima parte, c.c.”* (Coll. Milano n. 19918/19).

Anche con riferimento alla domanda - proposta dal delegato nel presunto interesse della sorella cointestataria dei conti - di trasferimento della sua quota di deposito su conto autonomo della medesima, la banca resistente non risultava ragionevolmente legittimata, in assenza dell'autorizzazione dei titolari dei rapporti, a trasferire una così ingente somma su mera richiesta del delegato (presunta quota parte € 1.180.000,00).

Non risulta in particolare che la cointestataria abbia mai impartito alcuna disposizione di trasferimento o giroconto in suo favore, né prova contraria è stata offerta dal ricorrente.

Per quanto concerne l'operatività posta in essere dal padre del ricorrente dopo la notifica del sequestro preventivo, dalla documentazione si desume quanto segue:

- in data 25.03.2016 è stato disposto, sul conto *5502 e sul deposito *2627 un sequestro conservativo con nomina del Custode Amministratore Giudiziario;
- in relazione alle disposizioni poste in essere dopo la notifica del sequestro preventivo, e sino alla revoca del provvedimento, la Banca si è limitata a dare esecuzione a quanto disposto dall'amministratore giudiziario con autorizzazione del GIP;
- l'intermediario ha allegato evidenza dell'autorizzazione del GIP, in data 14.04.2016, all'apertura del conto mono-intestato n. ***12061 e libero da vincoli, su richiesta dell'amministratore giudiziario *“dei conti correnti e dei depositi titoli della parte lesa, incaricata di provvedere alla movimentazione degli stessi in relazione alle esigenze personali degli intestatari dei conti...”*.

Su tale conto mono-intestato, come si legge sempre nell'autorizzazione del GIP, l'amministratore avrebbe mensilmente versato dei fondi così da consentire alla parte lesa, come da sua richiesta, di continuare a sostenere le sue ordinarie spese;

- l'intermediario ha prodotto anche documentazione sull'autorizzazione del Giudice nell'ottobre 2017 all'accredito mensile di € 23.000,00 sul predetto conto corrente mono-intestato, accredito richiesto formalmente in data 11.10.2017 dall'amministratore giudiziario nell'interesse del padre del ricorrente.

- sono allegate alle controdeduzioni anche varie autorizzazioni giudiziali riferite a singole operazioni (all. 6) e la Banca si è resa disponibile a dare evidenza delle richieste presentate dall'amministratore giudiziario alla Banca in ordine ai giroconti e /o pagamenti intervenuti in costanza di sequestro (esibizione documentale che peraltro il Collegio non ritiene necessaria, ai fini della decisione, sulla base del materiale probatorio già versato in atti);

- il conto corrente ***12061 era, pertanto, privo di vincoli per il titolare (padre del ricorrente) che poteva liberamente disporre delle somme ivi contenute.

Sulla rendicontazione di tale movimentazione aveva assunto l'obbligo di vigilare l'amministratore giudiziario nominato dal GIP, e l'amministratore giudiziario non ha ritenuto vi fosse alcuna criticità.

Nessuna responsabilità, pertanto, potrebbe in alcun modo essere imputata alla Banca sulla movimentazione di tale rapporto.

La legittimità della condotta della Banca, sotto il profilo dell'osservanza degli obblighi di vigilanza, pare confermata dal fatto che nessuna contestazione in merito è stata sollevata per tutta la durata del procedimento sino alla revoca dei sequestri né dal Giudice né dall'amministratore giudiziario che si era assunto l'obbligo di controllare i rapporti oggetto di procedimento e che ne era quindi responsabile.

L'intermediario ha prodotto, infine, documentazione relativa alla revoca giudiziale, in data 20.3.2018, dei sequestri su conti e depositi (del 25.3.16 e del 5.4.16) nonché dell'amministrazione giudiziaria, una volta accertata la capacità di intendere e di volere del padre del ricorrente ad esito di espletamento di consulenza psichiatrica.

I conti in questione sono quindi stati sbloccati fino all'intervenuto decesso del padre del ricorrente in data 20.07.2019.

Alla stregua di quanto sopra esposto, sulla base della documentazione agli atti nessuna censura può essere mossa alla condotta della Banca con riferimento agli obblighi di vigilanza aventi ad oggetto i rapporti oggetto di controversia e, pertanto, il ricorso non merita accoglimento.

P. Q. M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.